Deliberazione n. 245/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025 composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Mara ROMANO	Referendario – relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);
VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022;

VISTA la nota del Comune di Oliveri acquisita al prot. Cdc n. 6760 in data 09 settembre 2025

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo n. 97 del 25 settembre 2025 di convocazione e composizione del Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Mara Romano

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota prot. n. 11880 del 09 settembre 2025 (acquisita al prot. Cdc n 6760 del 9 settembre 2025), il Comune di Oliveri ha trasmesso la documentazione relativa alla costituzione di una *Comunità Energetica nel Comune di Oliveri in forma di società cooperativa a r.l. – Impresa sociale-ETS*, ai fini della pronuncia di questa Sezione di controllo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (nel prosieguo, "TUSP").

In particolare, con la nota citata veniva trasmessa la seguente documentazione:

1) Deliberazione consiliare n. 32 del 04/09/2025

2) Avviso pubblico

3) Schema di manifestazione di interesse

4) Delibera di Giunta comunale n. 200 del 23/07/2025

5) Investment Concept (bando EUFC)

6) Relazione di supporto al business plan

 6.1) Business plan CER

 6.2) Business plan Centro Diurno

 6.3) Business plan Scuola Elementare

 6.4) Business plan Scuola Media

7) parere dell'organo di revisione

L'atto deliberativo del consiglio comunale n. 32 del 04 settembre 2025 prevede la costituzione, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dell'impresa sociale in forma cooperativa a mutualità prevalente denominata "*C.E.R. SIRENA – Società Cooperativa di comunità Impresa sociale ETS. La società costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile C.E.R. di cui all'art. 31 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)*".

Tale società ha sede nel Comune di Oliveri (ME) ed è prevista la durata di 30 anni fino al 31 dicembre 2075. Secondo il tenore del citato atto deliberativo "*La Società è retta e disciplinata dal principio proprio delle Cooperative, della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri e alle aree locali in cui opera piuttosto che profili finanziari. A favore dei propri soci, gli scambi mutualistici si svolgono nel seguente modo:*

a) per i soci-utenti consumatori, mediante la fruizione di beni e servizi energetici alle migliori condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili nel mercato

b) per i soci-produttori, mediante sovra-remunerazione dell'impianto messo nella disponibilità della CER, rispetto a forme di autoconsumo individuali

c) per i soci-lavoratori, mediante la continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone di svolgere, in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) del D.lgs. 112/2017, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c. Il Capitale sociale è variabile, ripartito in un numero illimitato di quote.

Riguardo ai requisiti e condizioni per l'ammissione dei soci, l'atto deliberativo prevede che "*l'adesione alla cooperativa è aperta e volontaria. Possono essere soci tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, nonché tutti i clienti finali di energia, persone fisiche o persone giuridiche, con la precisazione che:*

a) l'esercizio di poteri di controllo dell'ente deve far capo esclusivamente a persone fisiche o giuridiche che sono situate nel territorio degli stessi comuni ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (art. 31 c. 1, lett b) d.lgs. 199/2021), salvo il rispetto dell'art. 4, comma 3, del Dlgs. 112/2017, secondo cui gli enti con scopo di lucro e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss,mm.ii, non possono esercitare attività di direzione o controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

b) per quanto riguarda le PMI, la partecipazione alla cooperativa non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (art. 31 comma 1 lett. c) D.lgs. 199/2021).

L'atto deliberativo in esame prevede, inoltre, come organi della società cooperativa: a) l'assemblea dei soci, b) il Consiglio di amministrazione (composto da tre membri nominati dall'assemblea dei soci) e c) l'organo di controllo, se nominato.

Secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale, il Comune di Oliveri sottoscriverà nella costituenda società una quota di partecipazione sociale di importo pari a quello degli altri aderenti. Tale partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, stante il carattere democratico tipico di questa forma giuridica (principio una testa un voto ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc 7361 n. 30 settembre 2025, venivano formulati specifici quesiti istruttori in ordine alla quantificazione delle spese di gestione nel piano economico finanziario, alla previsione di uno stato patrimoniale e un'analisi di rischio, nonché si chiedeva di specificare il valore nominale delle singole quote di capitale sociale non essendo indicato nell'atto deliberativo.

Il Comune di Oliveri ha fornito riscontro alla richiesta istruttoria con nota prot. Cdc 7539 del 06/10/2025 precisando che *"il valore nominale del capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione è ipotizzato pari a euro 2.500,00 in quanto riferito al nucleo di costituenti di cui tiene conto il BP (50 soci fondatori) moltiplicato per il valore della singola quota, di euro 50,00 ciascuna. Quest'ultimo importo, in particolare, si ritiene possa rappresentare una soluzione intermedia rispetto al massimale indicato nella delibera (euro 100), come tale utile a garantire la formazione di una dotazione patrimoniale liquida iniziale, senza con ciò scoraggiare la partecipazione dei nuclei domestici e dei soggetti meno abbienti."*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5, comma 3, del D.lgs. 175 del 19 agosto 2026 (c.d. TUSP), prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP) all' Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, delibera in ordine alla sua conformità rispetto alle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla *sostenibilità finanziaria* e alla

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti *non si pronunci* entro il prescritto termine di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione (art. 5, comma 3, TUSP).

Il comma 4 dell'articolo in esame puntualizza che, in caso di *parere in tutto o in parte negativo*, l'Amministrazione pubblica, ove comunque interessata a procedere egualmente all'operazione societaria, sia tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a darne pubblicità nel proprio sito *internet* istituzionale.

1.2. In ordine al controllo di cui all'art. 5 comma 3 TUSP, è stata individuata la sussistenza di precisi presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano l'intervento della magistratura contabile.

Con riferimento alla legittimazione soggettiva, il TUSP, attraverso il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo «le *amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*».

Quanto, invece, al presupposto oggettivo, l'art. 5, comma 3, del TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, con specifico riferimento alla «costituzione di una società a partecipazione pubblica» o all'«acquisto di partecipazioni, anche *indirette» da parte di Amministrazioni pubbliche, in quanto provvedimenti idonei a* determinare «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di *strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*».

1.3. La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Come noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso gli istituti del diritto societario – sia in fase di creazione di un nuovo soggetto giuridico, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente – è un

processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione adottata in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti in detta materia, esplicata ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP, trova collocazione proprio nel passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) e interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali ai quali è preordinato, necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione della società o di acquisizione di una) partecipazione; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario determina sotto molteplici profili.

1.4. Circa i **parametri del controllo sull'operazione societaria**, occorre rammentare i *vincoli tipologici e finalistici* individuati dal legislatore, unitamente all'onere di *analitica motivazione.*

Sotto il primo profilo, gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che *«le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa»* (art. 3, comma 1, TUSP) e che *«le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società» (art. 4, comma 1, TUSP), cui segue* una specifica elencazione di attività entro il cui perimetro è consentito alle società pubbliche di operare (art. 4, comma 2, TUSP).

Sotto il secondo profilo, l'art. 5 TUSP impone un rigoroso *onere motivazionale* dell'atto amministrativo di costituzione di una società o acquisizione di partecipazione societaria da parte di una pubblica amministrazione, sottoponendolo all'esame della Corte dei conti, *"per intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP"* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22

In particolare, il controllo di cui all'art. 5, comma 3, TUSP richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 del medesimo TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della *convenienza economica* e della *sostenibilità finanziaria*, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con *i principi di efficienza, di efficacia e di economicità* dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la *disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*.

1.5. Segnatamente, si illustrano di seguito nel dettaglio ciascuno degli aspetti del percorso motivazionale di cui l'Amministrazione è tenuta a dare conto nell'atto deliberativo di costituzione di società ovvero di acquisizione di partecipazioni pubbliche, sui quali si deve necessariamente appuntare il controllo di questa Sezione.:

1.5.1. In merito alla "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali*", l'art. 4 del medesimo d.lgs. 175/2016, dopo aver richiamato il generale divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire (o di partecipare a) "*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" (comma 1), autorizza la costituzione di società da parte delle pp.aa. esclusivamente per lo svolgimento delle attività così indicate (comma 2):

"*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a, d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100);

"*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*".

1.5.2. Il riferimento normativo alle "*ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*" impone all'Amministrazione di dimostrare di aver adeguatamente ponderato la propria decisione mediante un'attività istruttoria di natura tecnica, avente ad oggetto, in particolare, i **profili economico-finanziari dell'utilizzazione del modello societario**, valutato anche in alternativa ad altre modalità di gestione (diretta o esternalizzata) delle attività per le quali si è scelto di ricorrere alla società (da costituire o alla quale partecipare). In particolare, le valutazioni circa *"la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti* (Deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022, Sezioni Riunite in sede di controllo).

1.5.3. Con riguardo alla "*compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*", nella citata Delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 le Sezioni Riunite in sede di controllo dedicano particolare attenzione al concetto di ***sostenibilità finanziaria*,** evidenziando che nel campo degli investimenti societari tale concetto assume una duplice accezione: sostenibilità finanziaria **oggettiva e soggettiva**; dal punto di vista oggettivo, la sostenibilità finanziaria riguarda le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; sotto il profilo soggettivo, essa è tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

Inoltre, in considerazione della partecipazione pubblica all'impresa, occorre valutare la sostenibilità finanziaria anche in chiave prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, che assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi

di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.

Conseguentemente, l'Amministrazione procedente è tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria in merito, in modo tale che "*l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire*": tale strumento illustrativo deve fornire "*gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire*". Sulla base di tali elementi devono essere sviluppate previsioni economico-finanziarie accurate e attendibili, "*accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento*", nonché dalla "*individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate*".

Dal punto di vista soggettivo, l'amministrazione è tenuta a dare conto della compatibilità con gli strumenti di bilancio, dei costi diretti ed indiretti dell'operazione societaria.

Con riferimento alla *convenienza economica*, le SS.RR. hanno sottolineato che l'atto deliberativo deve dar conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). La motivazione darà atto della redditività del capitale investito e dei vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, confrontando la scelta adottata con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili, comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

1.5.4. Riguardo alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, si evidenzia che l'art. 14, 5 comma, TUSP fissa un divieto generale di disporre, a qualunque titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" in favore di società in grave

situazione deficitaria, relegando l'ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale.

1.6. Rimane fermo che la magistratura contabile debba valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Specificatamente, l'art. 7 TUSP impone, in caso di partecipazioni comunali, che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata deliberazione del consiglio comunale e che l'atto deliberativo sia redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma e contenga l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

L'atto deliberativo, inoltre, deve essere pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica

1.7. Come chiarito in sede nomofilattica, nell'ambito in questione l'Amministrazione esercita un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica, in quanto chiamata a fare applicazione di criteri, regole e canoni propri di conoscenze specialistiche diverse dalla scienza giuridica, richiamati in modo diretto dalle norme. Nello svolgimento della funzione di controllo, dunque, vengono in rilievo giudizi tecnici basati su competenze del settore aziendalistico e finanziario, caratterizzati da margini di opinabilità, in quanto non suffragati da scienze esatte o da relazioni universalmente accettate.

Nel richiamare, inoltre, gli indirizzi giurisprudenziali in materia di scrutinio del potere amministrativo caratterizzato da discrezionalità tecnica, le medesime Sezioni riunite ricordano che, sebbene non sia esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento, con estensione ai profili tecnici, ad ogni modo «*quando* […] *siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come deve ritenersi nel caso delle nozioni di sostenibilità finanziaria e convenienza economica – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio*

apprezzamento a quello dell'Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini» (SS.RR. delib. n. 16/2022/QMIG).

1.8.Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, può procedersi allo scrutinio dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Oliveri (ME), al fine di verificarne la conformità alle richiamate disposizioni, che concorrono a delineare il perimetro e l'oggetto della specifica funzione svolta da questa magistratura contabile.

2. Presupposti di ammissibilità del controllo

In via preliminare**,** si rileva che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'attivazione della funzione di controllo da parte di questa Sezione regionale.

2.1. Riguardo al profilo soggettivo, il Comune di Oliveri è un ente locale ascrivibile al novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 2, comma 1, TUSP) ed è stato rispettato il requisito della competenza dell'organo abilitato a esprimere la volontà dell'ente locale circa la costituzione della società a partecipazione pubblica (art. 7, comma 1, lett. c, TUSP: «*La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:* […] *c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali*»);

2.2. Sotto il profilo oggettivo l'atto deliberativo del Consiglio comunale di Oliveri n. 32 del 4 settembre 2025 concerne la volontà dell'Ente di costituire una società cooperativa a responsabilità limitata rientrante nel perimetro applicativo dell'art. 5, comma 1, TUSP; Inoltre, tale atto deliberativo è stato pubblicato sul sito dell'amministrazione pubblica partecipante ai sensi dell'art. 7, comma 4, TUSP (*L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante*») e contiene gli elementi essenziali dell'atto costitutivo delle società cooperative a responsabilità limitata di cui all'art. 2463 del codice civile.

3. Profili procedimentali

Dal punto di vista procedimentale, la costituzione della Comunità Energetica rinnovabile nel comune di Oliveri in forma di società cooperativa a r.l. Impresa sociale – ETS, risulta adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 04/09/2025, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 TUSP, preceduta da una ricognizione pubblica mediante avviso pubblicato in data 13/02/2024 con il quale ha invitato la cittadinanza a manifestare il

proprio interesse a partecipare alla costituzione della comunità energetica rinnovabile nel territorio comunale.

L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo delle società cooperative a responsabilità limitata.

4. Necessità della costituzione della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 TUSP

Il Comune di Oliveri ha deliberato la costituzione di una "*Comunità energetica*" sotto la veste giuridica di una impresa sociale di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n.112, in forma di società cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. codice civile, *"al fine di produrre, immagazzinare, autoconsumare e vendere energia elettrica rinnovabile prodotta localmente, ottimizzando e decarbonizzando i consumi finali di energia, se del caso partecipando a tutti i mercati dell'energia appropriati, nonché coordinare la pianificazione energetica locale mediante azioni integrate con le amministrazioni limitrofe in funzione dello sviluppo sostenibile del territorio"* (delibera Consiglio comunale n. 32/2025).

4.1. Occorre premettere che il contesto normativo che ha sancito l'ingresso delle Comunità energetiche nel panorama nazionale si colloca nel più ampio quadro di sostegno alle fonti rinnovabili e di riforma del mercato elettrico europeo (Direttive UE 2018/2001 e 2019/944). Con i decreti legislativi nn. 199 e 210 dell'8 novembre 2021 è stata recepita la normativa europea contenuta nelle Direttive UE 2018/2001 e 2019/944. In particolare, il d.lgs. 199/2021 ha ampliato i requisiti dimensionali (in senso geografico e in termini di potenza) consentendo di aggregare una quantità alquanto significativa di utenze all'interno della CER, comprendendo un'area geografica che può estendersi all'intero territorio comunale, se non addirittura ad interi distretti territoriali.

Il vigente quadro normativo delineato dal d.lgs. 199/2021, identifica le Comunità energetiche come un soggetto giuridico "autonomo" che:

- si basa sull'ampia partecipazione di cittadini, imprese e PP.AA.
- ha una struttura aperta, sia in entrata che in uscita;
- è caratterizzato da una governance democratica, ma può essere controllato solo da quei soggetti che risiedono nel territorio in cui sono ubicati gli impianti;
- ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi componenti e/o alle aree locali in cui opera.

Nelle CER, i partecipanti, oltre ad essere consumatori o produttori, possono sommare la duplice veste di "utenti e venditori" di energia, cosiddetti *"prosumers"*, con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori rispetto al mercato e di poterla reimmetterla in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

Le Comunità energetiche possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, eccetto quella di società semplice per il rischio, proprio di quest'ultima, della responsabilità illimitata dei soci.

L'art. 4 comma 7 del TUSP prevede espressamente la possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente *"la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Occorre, peraltro, osservare che il Comune di Oliveri intende promuovere una CER nella forma della Società Cooperativa di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile da assoggettare al regime giuridico delle Imprese sociali- Enti del Terzo Settore, al fine di consentire la partecipazione di altri enti del terzo settore presenti nel territorio comunale.

A seguito della recente legge 26 luglio 2023, n. 95, è stato eliminato ogni dubbio in ordine alla possibilità di riconoscere alle attività di autoconsumo collettivo organizzate in forma di CER la natura di "attività di interesse generale" come tale esercitabile – in presenza di tutte le condizioni di legge – da enti operanti sotto la qualifica di Ente del Terzo settore.

Di conseguenza, una CER costituita in forma di società cooperativa può operare con la qualifica di impresa sociale (ex D.Lgs. 112/2017), che dà accesso, di diritto, alla qualifica di ente del Terzo settore ex D.Lgs. 112/2017.

Per tutto quanto sopra esposto, la costituzione della comunità energetica rinnovabile nel comune di Oliveri in forma di società cooperativa a r.l. e impresa sociale del terzo settore, appare conforme alla necessità del perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Onere motivazionale con riguardo alla sostenibilità finanziaria

L'atto deliberativo del Comune di Oliveri pervenuto alla Sezione è corredato da un *Business Plan* contenente al suo interno anche il Piano Economico-Finanziario (PEF).

Il BP offre un prospetto previsionale del quadro economico-finanziario della costituenda comunità di energia rinnovabile nella forma di Società Cooperativa di Comunità - Impresa

Sociale ETS (di seguito "CER SIRENA"), ipotizzando un contingente iniziale di capacità produttiva pari a 200 kWp, ripartito su n. 3 impianti fotovoltaici.

Si ipotizza che il progetto verrà finanziato per il 40 % attingendo dai fondi del PNRR previsti dal cd. "decreto CACER" e per il 60 % tramite una formula di finanziamento bancario, a un tasso fisso del 3,5 % e con preammortamento di 12 mesi, della durata complessiva di 10 anni.

Il BP si fonda sulla disponibilità giuridica delle aree su cui realizzare l'impianto attraverso il regime della concessione da parte del Comune di Oliveri per 20 anni delle superfici comunali, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, conv. dalla L. 21 aprile 2023 n. 41.

I soggetti coinvolti nell'iniziativa sono enti pubblici, enti del terzo settore e persone fisiche.

Il soggetto pubblico è il Comune di Oliveri che parteciperà con n.11 utenze (POD), l'ente del terzo settore parteciperà con n.1 POD, mentre le utenze domestiche considerate sono n.50, corrispondenti alle manifestazioni di interesse fatte pervenire presso il Comune di Oliveri nel corso della prima ricognizione pubblicata avviata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 15/12/2022.

Il BP conclusivamente riguardo al profilo energetico dell'intervento complessivo lo ritiene "sufficientemente calibrato sul profilo di carico" con una copertura del fabbisogno nelle ore di produzione pari a 89 % e una quota di fabbisogno servita dall'impianto pari a 46%.

Tuttavia, la redditività dipende soprattutto dalla dell'energia immessa in rete e venduta (circa 30 k€) e da quella condivisa (circa 11,5 k€).

Sul piano economico-finanziario, il BP ipotizza:

- investimento totale di 240.000
- contributo dei fondi PNRR di 96.000.
- costi operativi per 11.100
- costo livellato dell'energia per 4,67 €/kWh.

Sulla base dei sopra indicati parametri, il BP ipotizza un Tasso interno di investimento al 30,4 %, un Valore attualizzato netto di progetto di 519.500 €, con perdite fino a 3,2 anni.

In merito alla rappresentazione dei costi operativi, contenuti nel BP e nel Piano economico finanziario, sono stati richiesti al Comune alcuni chiarimenti in sede istruttoria.

Il Comune con nota prot. Cdc n. 7539 del 06/10/2025 ha rappresentato che *"i costi di gestione sono considerati unitariamente, secondo un criterio prudenziale che tiene conto dell'incidenza di essi rispetto alla scala di economie cui accede la CER a seconda delle capacità di produzione installata e*

dell'energia condivisa dai soci". In pratica, la stima dei costi è stata effettuata in proporzione ai ricavi che la CER sarà in grado di generare.

Il Collegio prende atto della stima effettuata e osserva che, ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune la variazione dei valori rappresentati che potrebbero alterare l'equilibrio economico-finanziario su cui si fonda l'operazione societaria.

Occorre osservare, in questa sede, che il futuro assetto societario, dovrà tenere conto – quale solida base di sviluppo della propria organizzazione – delle previsioni in termini dei ricavi attesi come delineati nel PEF, avendo ben presenti, da un lato, gli obblighi di efficiente gestione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP) e, dall'altro, il divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP).

Riguardo alla ***sostenibilità finanziaria in senso soggettivo,*** si riscontra che il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta concernente l'operazione di costituzione societaria è corredato dell'attestazione del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dell'Ente in merito alla copertura finanziaria, sul bilancio in corso di gestione, degli oneri per l'acquisto della quota societaria di esiguo importo.

Il citato parere non tiene conto degli eventuali costi indiretti derivanti da eventuali perdite societarie che si dovessero verificare.

A tale riguardo, con nota istruttoria di questa sezione è stata chiesta una specifica analisi di rischio e nella nota di riscontro il comune di Oliveri ha rappresentato 4 tipi di rischi: a) rischio finanziario; b) rischio di condivisione dell'energia c) rischio operativo tecnologico e d) rischio di liquidità, illustrandone gli elementi di mitigazione.

Con riferimento al **rischio finanziario**, l'analisi dei rischi evidenzia che *"l'esposizione finanziaria dell'iniziativa risulta significativa ma gestibile. Il debito bancario di € 144.000, pari al 60% dell'investimento iniziale, genera oneri finanziari che nel primo anno ammontano a € 5.040, decrescenti progressivamente fino all'estinzione prevista al decimo anno. L'indicatore DSCR (Debt Service Coverage Ratio), che misura la capacità di servire il debito con i flussi di cassa operativi, si attesta su valori compresi tra 2,00 e 2,53 durante il periodo di ammortamento. Questi valori, sebbene superiori alla soglia minima di sicurezza convenzionali, rappresentano un margine adeguato di copertura che garantisce la sostenibilità del piano di rimborso anche in presenza di variazioni moderate dei ricavi. L'analisi di sensitività condotta sui prezzi di vendita dell'energia rivela una buona tenuta del progetto anche in scenari avversi. Con una riduzione del 40% dei prezzi rispetto allo scenario base, il TIR*

scenderebbe al 23% e il VAN progetto a € 381.092, mantenendo comunque la piena sostenibilità economica dell'iniziativa. Questa resilienza è garantita principalmente dall'esistenza del Prezzo Minimo Garantito (PMG), che costituisce un efficace meccanismo di protezione contro riduzioni eccessive dei ricavi da vendita energia".

In merito al **rischio di condivisione dell'energia,** l'analisi dei rischi evidenzia che il progetto prevede un tasso di condivisione base dell'80%, valore che non è ipotetico ma che deriva da un'analisi puntuale dei profili di consumo reali dei soci fondatori che parteciperanno all'iniziativa. Secondo, l'amministrazione *"l'analisi di sensitività condotta evidenzia come il progetto mantenga una buona sostenibilità anche in scenari di riduzione significativa del tasso di condivisione fino alla soglia critica attorno al 30% di condivisione. Al di sotto del 20% di condivisione, il progetto entrerebbe in una zona di maggiore stress finanziario."*

Riguardo al **rischio operativo e tecnologico,** l'analisi evidenzia che *"La manutenzione ordinaria annuale, che include pulizia dei pannelli e controllo dei collegamenti elettrici, insieme alla manutenzione straordinaria programmata in autunno e primavera, costituisce un presidio fondamentale per prevenire guasti e mantenere l'efficienza produttiva. Il degrado naturale dell'impianto è stato correttamente modellizzato nel BP, prevedendo una riduzione progressiva del rendimento che raggiunge circa il 20% dopo vent'anni. Questa assunzione è in linea con le performance storiche degli impianti fotovoltaici di qualità e risulta prudenziale rispetto alle garanzie offerte dai produttori di moduli fotovoltaici premium."*

Infine, con riferimento al **rischio di liquidità**, l'analisi rappresenta che *"La gestione dei flussi di cassa costituisce un aspetto delicato per la CER. Il rischio associato al credito periodicamente maturato verso il GSE S.p.a. in relazione agli incentivi sull'energia condivisa appare limitato, considerata la natura pubblica della controparte e la solidità del sistema incentivante. Tuttavia, occorre considerare che i pagamenti avvengono con acconti mensili seguiti da conguagli annuali nell'anno successivo, generando potenziali sfasamenti temporali che potrebbero richiedere una gestione accurata della liquidità. Eventuali ritardi nei pagamenti, anche di 30-60 giorni, potrebbero generare temporanee tensioni di liquidità, soprattutto nei primi anni quando il DSCR è al suo livello minimo di 2,00. La struttura finanziaria prevista, con un fondo cassa iniziale costituito dagli apporti dei soci (€ 2.500) e l'accumulo progressivo di riserve attraverso la destinazione del 30% degli utili alla riserva legale obbligatoria per le cooperative, fornisce un cuscinetto di sicurezza crescente nel tempo. Inoltre, i costi operativi fissi (O&M, assicurazione, corrispettivo GSE) rappresentano complessivamente circa il 16-17% delle entrate nel primo anno, valore che tende a ridursi progressivamente grazie alla crescita dei ricavi da vendita energia (indicizzati ai prezzi di mercato) superiore all'aumento dei costi operativi*

(indicizzati al 2% di inflazione). Questo differenziale favorevole amplia progressivamente i margini operativi e la capacità di assorbire eventuali sfasamenti temporali nei pagamenti. La cooperativa dovrà tuttavia prestare particolare attenzione alla programmazione finanziaria nei primi due-tre anni di attività, mantenendo una riserva di liquidità sufficiente a coprire almeno due mesi di costi fissi. La costituzione graduale della riserva legale obbligatoria, che assorbirà il 30% degli utili annui, contribuirà a rafforzare progressivamente la solidità patrimoniale e la capacità di far fronte a imprevisti."

Nello scenario di rischi sopra esposti, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva dell'operazione societaria, appare sufficientemente fondata. Il collegio, tuttavia, evidenzia la necessità che l'operazione societaria tenga conto dei possibili rischi e attui le misure di mitigazione sopra illustrate.

6. Onere motivazionale riguardo alla convenienza economica della scelta

In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione della convenienza economica dell'operazione implica, come ricordato dalle Sezioni riunite della magistratura contabile, che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Il primo profilo riguarda i vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Il Comune di Oliveri, nella deliberazione n. 32/2025 si limita a prevedere che *"la partecipazione alla CER prefigura un beneficio economico per la fornitura di energia attraverso l'autoconsumo e la partecipazione a benefici economici della CER, nonché promuovere ulteriori investimenti nell'efficientamento dell'edilizia pubblica e privata e forme alternative di mobilità elettrica"*.

Nell'allegato alla deliberazione comunale c.d. Investment concept si evidenzia come la CER si configura come lo strumento più adatto per l'avvio di un percorso virtuoso e sostenibile, orientato alla gestione delle risorse energetiche poiché si basa sui principi di prossimità, democraticità e sostenibilità, integrando i bisogni e le aspettative sia pubbliche sia private.

Secondo tale documento, gli obiettivi della Cooperativa CER SIRENA consistono nell'ancorare modelli tecnici e di governance innovativi e sostenibili, capaci di accelerare la transizione energetica e, di conseguenza, ridurre le emissioni di CO_2 poiché si prevede di costituire diversi impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Altri benefici rilevanti ai fini della convenienza economica sono la previsione di significativi strumenti di incentivazione, previsti dalla normativa vigente al fine di favorire la diffusione dell'uso di fonti rinnovabili.

La condivisione di energia rinnovabile all'interno di una CER viene infatti premiata tramite il riconoscimento di un incentivo, sotto forma di tariffa-premio, la quale va a sommarsi alla remunerazione per l'energia prodotta e immessa in rete che la CER potrà scegliere liberamente di valorizzare tramite l'adesione al regime del Ritiro Dedicato, ovvero tramite altre modalità, quali i contratti di vendita di lungo termine (cd. *purchase power agreement-PPA).*

Dal punto di vista dei modelli alternativi, la scelta del modello cooperativo appare conforme allo scopo di garantire l'ampia partecipazione di cittadini, imprese e PP.AA. Inoltre, è un modello caratterizzato da una struttura aperta, sia in entrata che in uscita e da una governance democratica. Il modello della società cooperativa rappresenta il 30% delle strutture CER esistenti.

Il Collegio ritiene utile evidenziare la possibilità di partecipazione alla CER da parte di soggetti in condizioni di povertà o di vulnerabilità energetica, tenendo conto anche degli indici forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, istituito con decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 marzo 2022 (art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. 199/2021, *la partecipazione alla CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili*);

Inoltre, altrettanto rilevante è la natura mutualistica dello scopo, poiché in conformità alla normativa vigente, l'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità locale, ai suoi partecipanti o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari (art. 2, lett. c) Dir. RED II, art. 31 D.lgs. 199/2021).

A parere di questa sezione ricorre, quindi, il requisito della convenienza economica per la costituzione di una società cooperativa, in termini di obiettivi di *policy* dell'amministrazione.

7. Assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In relazione all'ulteriore obbligo motivazionale (art. 5 del TUSP), relativo all'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, la deliberazione specifica che l'intervento si colloca nel più ampio quadro di sostegno alle fonti rinnovabili e di riforma del mercato elettrico europeo (Direttive UE 2018/2001 e 2019/944). L'obiettivo di creare uno spazio europeo fortemente competitivo avente un impatto ambientale prossimo allo zero ha condotto il Legislatore UE verso l'adozione di misure finalizzate a porre le basi per un processo di transizione verso le fonti energetiche rinnovabili, in grado di offrire ai consumatori l'opportunità di divenire protagonisti di tale cambiamento.

Peraltro, per il rafforzamento dell'attuazione di tale tipologia d'iniziative, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il relativo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 hanno stanziato 2,2 miliardi di euro destinati ai Comuni con un numero inferiore a 5.000 abitanti, per la promozione delle fonti rinnovabili abbinate anche alla costituzione della CER. Il PNRR individua, inoltre, tre ulteriori tipologie di azioni strettamente correlate allo sviluppo di CER: Missione M2C1, Investimento 3.2 – Green Communities; Missione M2C4, Intervento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni; Missione M5C2, Intervento 2.1 – Interventi in progetti di rigenerazione urbana, e Intervento 2.2 – Piani Urbani Integrati.

8. Considerazioni conclusive.

In conclusione, si rileva che, allo stato degli atti esaminati e del quadro progettuale rappresentato dal Comune di Oliveri, non sussistono motivi ostativi per il Comune di Oliveri alla costituzione di una *Comunità Energetica in forma di società cooperativa a r.l. – Impresa sociale-ETS,* nei termini di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 4 settembre 2025.

Per tutte le motivazioni di cui si è detto, si ravvisa, tuttavia, la necessità di un attento monitoraggio dell'operazione societaria, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione della natura ancora sperimentale delle Comunità energetiche e della stima previsionale, contenuta nel piano

economico finanziario con riferimento ai progettati investimenti per lo sviluppo della comunità energetica locale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia esprime, allo stato degli atti esaminati e alla luce delle osservazioni formulate, parere favorevole ai sensi dell'art. all'art. 5, comma 3 e 4, del d.lgs. 175/2016, sull'atto deliberativo del consiglio comunale di Oliveri (ME) n. 32 del 4/09/2025, avente ad oggetto "*Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Oliveri in forma di società cooperativa a r.l. – Impresa sociale – ETS*"

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco, al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Oliveri (ME);

ORDINA

al Comune di Oliveri (ME), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso nella camera di consiglio del 08 ottobre 2025

L'ESTENSORE
Mara Romano

IL PRESIDENTE
Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 27 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris Rasura